



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI



0001728-14/02/2019-SC_LOM-T87-P

Milano, 14 febbraio 2019

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio comunale

All'Organo di revisione

Comune soci Cap Holding spa

Oggetto: Trasmissione Deliberazione Lombardia/7/2019/VSG

A seguito dell'adunanza pubblica tenutasi in data 6 novembre 2018, presso la sede di questa Sezione, si trasmette la deliberazione in oggetto per le valutazioni di propria competenza.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il funzionario

(Elisa Marion)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| dott.ssa Simonetta Rosa | Presidente |
| dott. Marcello Degni | Consigliere |
| dott. Giampiero Maria Gallo | Consigliere |
| dott. Mauro Bonaretti | Consigliere |
| dott. Luigi Burti | Consigliere |
| dott. Donato Centrone | Primo Referendario (relatore) |
| dott.ssa Rossana De Corato | Primo Referendario |
| dott. Paolo Bertozzi | Primo Referendario |
| dott. Cristian Pettinari | Primo Referendario |
| dott. Giovanni Guida | Primo Referendario |
| dott.ssa Sara Raffaella Molinaro | Primo Referendario |

nell'adunanza pubblica del 6 novembre 2018

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

visti gli artt. 5 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito, anche TUSP);

esaminato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie presentato dal Comune di Pozzo d'Adda (MI), ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, costituente aggiornamento di quello approvato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014;

Udito il relatore, dott. Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

L'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 100 del 2017, prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, procedendo, con provvedimento motivato, all'adozione di un piano di revisione straordinaria, che, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo da ultimo richiamato. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, e le informazioni vanno rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.

Il Comune di Pozzo d'Adda ha inviato in data 30 ottobre 2017, il provvedimento di revisione delle partecipazioni societarie approvato, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, con deliberazione n. 41 del 10 ottobre 2017, costituente aggiornamento del piano di razionalizzazione già approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014, con delibera di indirizzo del Consiglio comunale n. 19 del 12 maggio 2016). Il relativo esame ha fatto emergere alcune carenze motivazionali, meglio esposte più avanti, alla luce delle quali, visto il combinato disposto dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014 e dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, il competente magistrato

istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di deferire la questione all'esame collegiale.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

I. Il generale quadro normativo in materia di controllo sui piani di revisione straordinaria delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, e relativi esiti

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché ai loro consorzi ed associazioni e alle autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a), TUSP), l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una ricognizione periodica delle predette partecipazioni societarie, disciplinata dall'art. 20 del medesimo testo unico. La revisione straordinaria in argomento costituisce, per le autorità del sistema portuale (oltre che per regioni, enti locali, università e camere di commercio), un aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.


La norma prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione effettuata, che vanno comunicati, fra gli altri, alla Sezione della Corte dei conti competente, da individuare ai sensi del precedente art. 5, comma 4 (come più avanti meglio specificato). Si tratta di una funzione che si inserisce nel quadro dei plurimi poteri di controllo sulle società partecipate da enti pubblici attribuiti alla Corte dei conti dal d.lgs. n. 175 del 2016, a mente del quale vanno comunicate alla magistratura contabile le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di quotazione in mercati regolamentati (art. 26, commi 4 e 5) di piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa (art. 14, comma 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, comma 3), etc., alcune delle quali riproducti pregresse disposizioni normative (si rinvia, per esempio, all'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 2007).

Nello specifico, l'esito della ricognizione straordinaria, da effettuare ai sensi del citato art. 24 TUSP, va comunicato, anche in caso negativo, con le modalità di cui

all'articolo 17 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, alla banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze ed alla struttura del medesimo Ministero competente per il monitoraggio sull'attuazione del testo unico (prevista dall'articolo 15), e reso disponibile alla *"sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*.

Il successivo comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 specifica che il provvedimento di ricognizione va inviato alla competente sezione della Corte dei conti *"perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo"*. La norma non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito di tale controllo (analogo invio era previsto dal comma 612 della legge n. 190 del 2014, nonché, in simile materia, dall'art. 3, comma 28, della legge n. 244 del 2007, costituenti fonte di plurime pronunce ad opera delle Sezioni regionali di controllo). L'inciso finale della disposizione suggerisce, tuttavia, l'attribuzione alla magistratura contabile di un controllo successivo di legittimità sul provvedimento di ricognizione straordinaria, posto che la Corte dei conti viene chiamata a valutare *"il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo"*, vale a dire la conformità fra il piano adottato dall'amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dall'art. 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4, 5 e 20).

Maggiori difficoltà interpretative pone la questione degli esiti del ridetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente sezione della Corte dei conti. Sicuramente non può prospettarsi l'inefficacia del provvedimento di revisione straordinaria (come accade per gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, cfr. art. 1 legge n. 20 del 1994) né l'applicazione analogica delle sanzioni tipizzate dall'art. 20, comma 7, del medesimo TUSP in caso di mancata adozione, a regime, dei piani di razionalizzazione periodica. Quest'ultimo comma, infatti, a differenza di altri del medesimo art. 20, non viene richiamato dall'art. 24 TUSP, e, pertanto, in omaggio al principio di legalità che vige per le sanzioni amministrative (art. 1 legge n. 689 del 1981), nonché per le ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile sanzionatoria (Corte dei conti, Sezioni



riunite in sede giurisdizionale, sentenze n. 12-QM/2007 e n. 12-QM/2011), non può essere esteso oltre i casi da esso considerati.

Invero, l'esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione straordinaria può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014 (cfr., per esempio, SRC Veneto, deliberazioni n. 26/2017/PRSE; SRC Lombardia, deliberazioni n. 17 e 79/2016/VSG; SRC Marche, deliberazioni n. 54/2017/VSG, n. 56/2017/VSG, n. 62/2017/VSG), all'adozione di una pronuncia di accertamento, che evidenzia le illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione (imposta dall'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e dell'invio all'organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria (ove presente), l'adozione di misure correttive (che potrebbero consistere, nei casi più gravi, nell'annullamento in autotutela del provvedimento di revisione straordinaria).

Inoltre, nel caso degli enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP, parametri richiamati dall'art. 24, comma 1) potrebbero essere *"suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 1, commi, 3 e 7, del citato d.l. n. 174 del 2012.

Infine, sempre per gli enti locali (che, statisticamente, oltre ad essere gli enti pubblici più numerosi sul territorio nazionale, sono quelli che detengono la prevalente quota di partecipazioni societarie), il negativo accertamento della Sezione di controllo circa la conformità della revisione straordinaria ai parametri normativi potrebbe costituire momento di emersione dell'assenza o, più probabilmente, dell'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno che avrebbero dovuto essere implementate ai sensi degli artt. 147, e seguenti, del d.lgs. n. 267 del 2000 (fra le quali è annoverato, ex art. 147-*quater*, il controllo sulle società partecipate non quotate).

Naturalmente, la verifica, da parte della Sezione di controllo, della non puntuale esecuzione degli obblighi posti in tema di revisione straordinaria delle partecipazioni

può condurre, secondo le regole generali, alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale della Corte dei conti (art. 52 d.lgs. n. 174 del 2016).

II. Il piano di revisione straordinaria approvato dal Comune di Pozzo d'Adda

In seguito all'esame dell'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate, redatto dal Comune di Pozzo d'Adda, in aderenza all'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito anche TUSP), è emersa la necessità di approfondire i seguenti profili di potenziale irregolarità.

In primo luogo, è emersa la parziale compilazione dell'Allegato B alla delibera consiliare n. 41/2017, che costituisce il modello standard (redatto sulla base dell'allegato alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti) di ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune, che avrebbe dovuto contenere l'esplicitazione della ricorrenza o meno dei parametri previsti dagli art. 20 e 24 del TUSP.

Nella memoria pre adunanza del 5 novembre 2018, il Comune ha precisato che alcuni dei dati mancanti sono indicati nell'allegato A alla delibera consiliare n. 41/2017. In particolare, nel documento si attesta che le società ATES srl, FAR.COM. srl e CEM Ambiente spa, rispondono ai requisiti previsti dall'articolo 4 del d.lgs. n. 175 del 2016, sia del comma 1, in quanto svolgono servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, che del comma 2, lett. a), in quanto producono "*servizi di interesse generale*".

Inoltre, risultano osservati anche i parametri posti dall'articolo 20 del medesimo TUSP, in quanto le tre società hanno un numero di dipendenti ben superiore a quello degli amministratori, hanno un bilancio in utile ed un fatturato medio, nell'ultimo triennio, superiore ai 500.000 euro.

L'esame istruttorio ha palesato analoga mancanza di informazioni nell'Allegato A alla citata deliberazione di Consiglio comunale n. 41/2017, in merito a:

- a) per alcune società (A.T.E.S. srl, CAP Holding spa), numero medio dipendenti;
- b) per altre società (A.T.E.S. srl, CEM Ambiente spa, FAR.COM srl, CAP Holding spa), costo del personale e compensi agli amministratori;

c) informazioni (fatturato, personale, amministratori, etc.) relativi alle società a partecipazione indiretta.

Nella memoria pre adunanza, prot. n. 11248 del 5 novembre 2018, il Comune ha fornito i seguenti dati.

| <u>Società</u> | <u>Numero medio dipendenti</u> | <u>Costo personale</u> | <u>Compensi amministratori</u> |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| A.T.E.S. srl | 12 | € 277.887 | € 25.000 (amministratore unico) |
| CEM Ambiente spa | Non dichiarato | € 2.713.751 | € 41.523 (amministratore unico) |
| FAR.COM srl | Non dichiarato | € 1.893.873 | € 36.000 (amministratore unico) |
| CAP Holding spa | 192 | € 12.017.597 | € 155.281 (amministratore unico) |

La Sezione rileva, in proposito, un apparente eccessivo costo medio annuo (oltre 65.000 euro) per la società CAP Holding spa, nonché la mancata indicazione di dati per le società CEM Ambiente spa (per la quale, tuttavia, in parallelo approfondimento istruttorio, la Sezione ha accertato simile apparente eccessivo costo medio) e FAR.COM srl.

III. La valutazione della Sezione sul piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pozzo d'Adda

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 ha posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una ricognizione periodica, disciplinata dall'art. 20 del medesimo testo unico, nonché, per regioni ed enti locali (oltre che per università, camere di commercio e autorità portuali), un aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

Il citato art. 24 prescrive, in particolare, che le partecipazioni detenute dalle PA, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175 del 2016, in società, sia direttamente che indirettamente, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi

1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, vanno alienate o devono essere oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2. La norma impone di definire i presupposti in base ai quali programmare i provvedimenti da adottare e l'articolazione di questi ultimi.

Per quanto riguarda i primi, l'art. 24 TUSP impone che il processo di revisione straordinaria investa le seguenti tre macro categorie di società:

1) non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, del decreto. Si tratta del requisito della stretta inerenza della partecipazione societaria alla missione istituzionale dell'ente pubblico socio (quale definita dalla legge) e della riconduzione dell'oggetto sociale ad una delle categorie elencate ai commi 2 e 3 dell'art. 4 (l'art. 24 del TUSP non richiama, espressamente, i commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis del medesimo art. 4, individuanti, dopo il decreto correttivo n. 100 del 2017, altrettante ipotesi di legittimo mantenimento di partecipazioni);

2) che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2. Si tratta degli specifici obblighi motivazionali che deve contenere il provvedimento di costituzione o acquisto di partecipazioni societarie (la cui originaria assenza o incompletezza dovrebbe essere sanata mediante un espresso provvedimento di convalida, ex art. 21-nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, da adottare prima dell'approvazione del piano di revisione straordinaria);

3) che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2. La previsione in discorso introduce un collegamento fra i parametri che presidiano la revisione straordinaria e quelli che informano la razionalizzazione periodica (riproducendo, con alcune differenze, quanto già prescritto dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014). Pertanto, anche in sede di revisione straordinaria occorre valutare: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie, già esaminate, elencate dall'art. 4 TUSP; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (interinalmente ridotto a 500.000 euro,

dall'art. 26, comma 12-*quiquies* TUSP, inserito dal d.lgs. n. 100 del 2017, per il triennio 2017-2019); e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, palesanti un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (salve le eccezioni previste dall'art. 26, comma 12-*quater*, del TUSP); f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4.

Circa la portata precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014 (cfr., per esempio, Corte dei conti, SRC Lombardia, deliberazioni n. 2, 7, 18, 24 e 25/2016; SRC Piemonte, deliberazioni n. 170/2015 e n. 5/2016; SRC Emilia Romagna, deliberazione n. 4/2016; SRC Puglia, deliberazione n. 132/2015), la magistratura contabile ha ritenuto che la ricorrenza di uno solo di essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale delle, anche differenti, azioni di razionalizzazione, soggette a verifica entro l'anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, nonché, sia pure, indirettamente, l'art. 24, comma 4, TUSP). Tale interpretazione era corroborata dalla presenza, nel comma 611 della legge di stabilità per il 2015, dell'inciso *"anche tenendo conto dei seguenti criteri"*, che palesava la non esaustività dei parametri elencati dal legislatore né la necessaria correlazione fra la sussistenza di uno di essi e l'adozione di misure dismissive o liquidatorie. Anche per la nuova norma (art. 24, comma 1, e art. 20, comma 2, TUSP), tuttavia, i parametri legislativi impongono all'ente socio (*"I piani di razionalizzazione...sono adottati ove..."*) la necessaria adozione di un programma di razionalizzazione, il cui contenuto può consistere, come esplicitato dal comma 1 dell'art. 20 TUSP (richiamato dall'art. 24, comma 1), in un *"piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*. Di conseguenza, la ricorrenza dei parametri sopra elencati, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente pubblico socio (nonché delle relazioni, contrattuali e sociali, con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa, di provvedimenti di *fusione* (coerenti, per esempio, al caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), *"partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti*



pubblici strumentali"), di *soppressione* (coerenti al difetto di inclusione, ai sensi della lett. a), nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche), di *liquidazione* o di *cessione* (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente o di impraticabilità di provvedimenti diversi rispetto alla cessione o allo scioglimento della società) o, infine, di *razionalizzazione*" (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b), d), e) ed f)).

La ridetta interpretazione trova conforto nelle linee guida per la redazione del piano di razionalizzazione straordinaria, approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017/INPR. Nella predetta deliberazione è stato precisato, infatti, che *"il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni"*. Inoltre, è stato sottolineato come l'atto di ricognizione *"sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione"* e che, pertanto, ciascuna amministrazione deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, *"sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione"*. Infine, la deliberazione delle Autonomie chiarisce che *"gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)"* (cfr., altresì, le deliberazioni della scrivente Sezione n. 198 e 199/2018/VSG).

La Sezione rinvia all'esame del prossimo piano di revisione periodica la valutazione di ulteriore approfondimento delle azioni adottate dagli enti locali soci al fine di contenere, ove necessario, il costo del personale della società CAP Holding spa. Quest'ultimo costituisce, infatti, unitamente agli altri costi di funzionamento, uno dei parametri sulla base dei quali i processi di revisione, straordinaria e periodica, devono essere implementati, come reso evidente dall'art. 20, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 175 del 2016, richiamato dal successivo art. 24, comma 1).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, sulla base dell'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pozzo d'Adda, approvato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016

ACCERTA

l'incompleta redazione del piano di revisione straordinaria

INVITA

a valutare nuovamente, in sede di revisione periodica (art. 20 d.lgs. n. 175 del 2016), la sussistenza dei parametri normativi imponenti le azioni di razionalizzazione prescritte dal legislatore, in particolare, unitamente agli altri enti locali soci, la congruità del costo del personale della società CAP Holding spa

DISPONE

che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente locale, nonché trasmessa:

- 1) al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Pozzo d'Adda;
- 2) ai Sindaci ed ai Presidenti dei Consigli comunali degli altri comuni soci della società CAP Holding spa.

Il magistrato istruttore
(Donato Centrone)

Il Presidente
(Simonetta Rosa)

Depositata in segreteria il

23 GEN 2019

Il Direttore della segreteria

(Aldo Rosso)